

## Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge si prefigge di effettuare interventi normativi di adeguamento, in materia di contabilità e di controllo, della normativa sugli enti regionali.

Come noto con il decreto legislativo n. 118 del 2011 è stato ridefinito l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali, al fine di realizzare un'effettiva omogeneità dei bilanci e dei rendiconti ed estendere la contabilità patrimoniale a tutti gli enti, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, migliorando la complessiva qualità dei conti pubblici e concorrendo positivamente al percorso di risanamento della finanza territoriale.

Il tutto in un'ottica di insieme che vede in primo piano il "sistema pubblico" come il complesso di enti orientati, in un ambito territoriale definito, a fornire servizi e utilità nell'interesse di una data collettività anche se con forme e modalità diverse.

Viene così in rilievo sul piano contabile e finanziario, a mente dell'articolo 11-bis del decreto 118, la necessità che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero le Regioni e gli enti locali, redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al d.lgs. 118/2011.

Ai sensi delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 118/2011 la nozione di "ente strumentale" è così definita all'articolo 11-ter:

"Art. 11-ter Enti strumentali

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;

- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali.”

In adempimento di tali disposizioni la Giunta regionale annualmente approva l'elenco dei soggetti facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Liguria.

Per l'esercizio 2021 l'individuazione degli enti GAP è stata attuata con la deliberazione della Giunta regionale n.1149 del 30/12/2020, successivamente aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 1207 del 23/12/2021.

Sono stati individuati quali “enti strumentali controllati”:

Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento - ALFA

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure – ARPAL

Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento –ALISEO

Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona (ente a sua volta capogruppo di un gruppo di imprese)

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Imperia

Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di La Spezia

Ente Parco dell'Aveto

Ente Parco dell'Antola

Ente Parco delle Alpi Liguri

Ente Parco del Beigua

Ente Parco di Montemarcello-Magra -Vara

Ente Parco di Portofino

Fondazione Film Commission Genova – Liguria.

Dall'elencazione emerge immediatamente come solo alcuni di tali enti sono anche enti strumentali della Regione in senso stretto ovvero ai sensi della legge regionale 28/1994.

Gli “enti strumentali controllati” della Regione Liguria -come definiti dal d.lgs.118/2011 ed annualmente individuati con dGr- sono disciplinati da leggi regionali che, essendo state emanate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.118/2011, risultano in talune parti non coerenti con la disciplina contabile attualmente applicabile agli enti.

Il presente disegno di legge quindi vuole far fronte all’esigenza, rappresentata in primo luogo dalla struttura regionale deputata ai controlli sui bilanci degli enti nonché alla predisposizione del bilancio regionale consolidato, di un intervento di adeguamento delle leggi regionali in materia.

A tale riguardo, pur dovendo comunque evidenziare che, da un lato, il Decreto legislativo 118/2011 prevede espressamente il venir meno delle disposizioni legislative regionali incompatibili<sup>1</sup> e, dall’altro lato, analoga disposizione è prevista anche nell’ordinamento regionale ligure<sup>2</sup>, si ritiene comunque utile provvedere ad un intervento di revisione della vigente normativa regionale in materia al fine della certezza del diritto e di semplificazione e razionalizzazione anche a vantaggio degli enti stessi.

A tal fine è stato effettuato, innanzitutto, un puntuale esame della disciplina attualmente applicabile agli enti in questione, anche in considerazione del fatto che come già sopra evidenziato, la definizione di “enti strumentali controllati” ai sensi del 118/2011 non coincide con quella di “ente strumentale” regionale ai sensi della l.r. 28/1994 e delle specifiche leggi di settore.

Successivamente si è provveduto all’individuazione degli adempimenti contabili cui sono tenuti, ai sensi della normativa recata dal 118/2011, gli enti strumentali controllati.

Dalla disamina sopra richiamata è emerso che le fattispecie sulle quali è necessario intervenire possono essere ricondotte a tre :

- enti strumentali regionali che sono anche enti strumentali controllati ex D.Lgs.118/2011;
- enti strumentali regionali che non sono anche enti strumentali controllati ex D.Lgs.118/2011;
- enti strumentali controllati ex D.Lgs.118/2011 che non sono enti strumentali regionali.

L’intervento normativo è quindi articolato secondo i seguenti criteri:

enti strumentali regionali che sono anche enti strumentali ex d.lgs. 118/2011	A.R.T.E.  Agenzia IN LIGURIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- è stata inserita nella l.r. 28/1994 una disposizione generale che prevede per gli enti che rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.), come individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, l’adeguamento del relativo sistema contabile alle disposizioni del D.lgs.118/2011.</li> <li>- sono state modificate di conseguenza le norme specifiche di riferimento di In Liguria (l.r. 28/2006) e Arte (l.r.9/1998) inserendo</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>1</sup> Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.

<sup>2</sup> Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34 (Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria)

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, la l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni di cui al citato d.lgs. 118/2011 e alla citata l.196/2009.

		nella legge di riferimento un rinvio alla l.r.28/1994 per la disciplina "base" contabile, precisando che se l'ente viene annualmente inserito nella DGR di individuazione del GAP sarà di conseguenza tenuto all'adozione dei documenti contabili previsti dal 118/2011.
enti strumentali regionali che <u>non</u> sono strumentali ex 118/2011	FLORICOLO CANALE LUNENSE	è stato modificato il Titolo IV della l.r.28/1994 prevedendo gli adempimenti contabili "base" per gli enti strumentali regionali che non sono enti GAP. Sono stati effettuati minimi interventi di adeguamento lessicale nella l.r. 39/2006 che rimanda comunque alla l.r.28/94.
enti che strumentali ex 118/2011 che <u>non</u> sono enti strumentali regionali	ALFA ARPAL ALISEO ENTI PARCO	E' stata inserita in ogni legge di riferimento la disciplina "base" contabile precisando che se l'ente viene annualmente inserito nella DGR di individuazione del GAP sarà di conseguenza tenuto all'adozione dei documenti contabili previsti dal 118/2011.

Il disegno di legge interviene quindi, in prima battuta, sulla legge regionale 28/1994 aggiornando, in particolare, l'elenco degli enti strumentali regionali e provvedendo ad alcuni adeguamenti normativi.

La parte di maggior rilievo degli interventi sulla l.r.28/94 riguarda il titolo IV "Sistema di contabilità e documenti contabili e di programmazione".

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati si è scelto di introdurre una disposizione generale (articolo 15 bis) la quale prevede:

- per gli enti strumentali regionali individuati annualmente quali enti GAP, un rinvio alle disposizioni contabili contenute nel d.lgs.118/2011;
- per gli enti strumentali regionali che non siano individuati annualmente quali enti GAP, il rinvio alle disposizioni contabili previste dal medesimo Titolo IV (articoli 15 ter 16, 17, 19 rivisti e adeguati nei contenuti).

In tal modo si è raggiunto l'obiettivo di avere un espresso richiamo "mobile" alle norme statali cogenti in materia di contabilità pubblica (per gli enti che vi sono tenuti) e di prevedere comunque (per gli enti che non vi sono tenuti) la disciplina contabile "base" ritenuta necessaria per gli enti strumentali della regione.

Il medesimo impianto è stato riproposto nel disegno di legge per le singole leggi regionali che disciplinano gli enti oggetto dell'intervento. I Capi dal II all'VIII modificano, quindi, in ordine cronologico, le leggi di settore dei singoli enti secondo la logica sopra esposta.

Infine il Capo IX reca le norme finali e transitorie.

## Relazione articolata

### Capo I (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))

- Articolo 1: (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)). Il presente articolo aggiorna l'elenco degli enti strumentali regionali: in particolare si elimina il riferimento a quelli ormai soppressi (Aziende di promozione turistica e all'ente regionale per il diritto allo studio universitario) e si inseriscono gli enti individuati espressamente come strumentali regionali dalle leggi di riferimento (Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria, Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia della Provincia di Genova, Savona, Imperia, La Spezia).
- Articolo 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r.28/1994). Il presente articolo modifica l'articolo 2 della l.r.28/94 aggiornando la denominazione del Consiglio regionale in ossequio alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25. Viene inoltre sostituito il comma 1 inserendo il riferimento al DEFR quale documento di definizione degli indirizzi politico amministrativi per ciascun ente. Infine il comma 3 viene riscritto esclusivamente per ragioni di chiarezza espositiva.
- Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r.28/1994). Il nuovo articolo reca la disciplina in ordine al controllo sugli atti degli enti strumentali rimandando, in ordine ai documenti contabili e di programmazione, al titolo IV della legge che fa sue le disposizioni in oggi contenute nell'art.13 della l.r. 10/2008.
- Articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 28/1994). Tale intervento di modifica è volto ad introdurre alcune minime precisazioni in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Giunta regionale.
- Articolo 5 (Modifica dell'articolo 11 della l.r. 28/1994): aggiorna i riferimenti normativi al vigente registro dei revisori legali.
- Articolo 6 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 28/1994) reca una modifica meramente formale.
- Articolo 7 (Modifiche dell'articolo 13 della l.r.28/1994) precisa i compiti del revisore dei conti degli enti strumentali.
- Articolo 8 (Modifiche dell'articolo 15 della l.r.28/1994) aggiorna il riferimento agli attuali valori di bilanci per la determinazione del compenso dei revisori dei conti
- Articolo 9 (Modifica alla rubrica del Titolo IV della l.r. 28/1994) modifica la rubrica del Titolo IV in "Sistema di contabilità e documenti contabili e di programmazione"
- Articolo 10 (Inserimento degli articoli 15 bis e 15 ter nella l.r. 28/1994) il presente articolo inserisce nel testo della l.r.28/1994 due articoli:
  - l'articolo 15 bis il quale, per gli enti strumentali regionali individuati annualmente quali enti GAP, dispone un rinvio alle disposizioni contabili contenute nel d.lgs.118/2011, mentre per gli enti strumentali regionali che non siano individuati annualmente quali enti GAP, dispone il rinvio alle disposizioni contabili previste dal Titolo IV della legge. In tal modo si ha un espresso richiamo "mobile" alle norme statali cogenti in materia di contabilità pubblica (per gli enti che vi sono tenuti) prevedendo al contempo (per gli enti che non vi sono tenuti) la disciplina contabile "base" ritenuta necessaria per gli enti strumentali della regione;
  - l'articolo 15 ter definisce il sistema e i documenti contabili e di programmazione degli enti strumentali.
- Articolo 11 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 28/1994) disciplina contenuti e procedura di adozione del budget economico degli enti strumentali e la relativa procedura di controllo regionale.
- Articolo 12 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 28/1994) disciplina contenuti e procedura di adozione del bilancio di esercizio degli enti strumentali e la relativa procedura di controllo regionale.
- Articolo 13 (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 28/1994) aggiorna la previgente disposizione in merito al regolamento di contabilità degli enti strumentali.
- Articolo 14 (Modifica all'articolo 26 della l.r. 28/1994) introduce un riferimento mobile alle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di contabilità.
- Articolo 15 (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/1994) precisa che la nomina del direttore generale degli enti strumentali avviene a seguito di avviso pubblico ed elimina il riferimento al limite massimo di 70 anni di età per il Direttore generale in considerazione del disposto del DL 95/2012 art. 5, comma 9.
- Articolo 16 (Abrogazione di norme della l.r. 28/1994) reca l'abrogazione:
  - dell'articolo 3 ormai superato dai vigenti adempimenti in materia di trasparenza;

- dell'articolo 6 il cui contenuto è ora riportato nell'ultimo comma dell'articolo 5;
- dell'articolo 10 che faceva riferimento al controllo statale preventivo non più vigente;
- degli articoli 14, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 che recavano disposizioni contabili superate.

## **Capo II (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))**

- Articolo 17 (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)) aggiorna i documenti contabili degli enti parco soggetti a controllo regionale e rinvia ai successivi articoli per contenuti e procedura di approvazione.
- Articolo 18 (Inserimento degli articoli 30 bis, 30 ter, 30 quater e 30 quinquies nella l.r. 12/1995) inserisce nella l.r.12/1995 le disposizioni contabili per gli enti parco rinviando, per gli enti che siano anche individuati annualmente quali enti GAP, alle disposizioni contabili contenute nel d.lgs.118/2011, mentre per gli enti che non siano individuati annualmente quali enti GAP, prevede la disciplina contabile da applicare (budget economico, bilancio di esercizio, regolamento di contabilità con indicazione dei contenuti, delle modalità di adozione e della procedura di controllo regionale).

## **Capo III (Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))**

- Articolo 19 (Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) aggiorna i documenti contabili delle aziende soggetti a controllo regionale e rinvia ai successivi articoli per contenuti e procedura di approvazione.
- Articolo 20 (Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 9/1998) inserisce nella l.r. 9/1998 le disposizioni contabili per le aziende rinviando, per le aziende che siano anche individuate annualmente quali enti GAP, alle disposizioni contabili contenute nel d.lgs.118/2011, mentre per le aziende che non siano individuati annualmente quali enti GAP, rinvia al Titolo IV della l.r. 28/1994.
- Articolo 21 (Abrogazione di norme della l.r. 9/1998) dispone l'abrogazione degli articoli 16, 17 e 19 della l.r. 9/1998 che recavano disposizioni contabili superate.

## **Capo IV (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20. (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))**

- Articolo 22 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20. (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)) aggiorna i riferimenti al vigente registro dei revisori legali ed integra e aggiorna i compiti del revisore dei conti dell'Arpal.
- Articolo 23 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 20/2006) effettua un rinvio ai successivi articoli per il controllo sugli atti contabili dell'Arpal
- Articolo 24 (Inserimento degli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater e 23 quinquies nella l.r. 20/2006) inserisce nella l.r.20/2006 le disposizioni contabili per Arpal rinviando, qualora la stessa sia individuata quale ente GAP, alle disposizioni contabili contenute nel d.lgs.118/2011, mentre qualora non sia individuata quale ente GAP, prevede la disciplina contabile da applicare (budget economico, bilancio di esercizio, regolamento di contabilità con indicazione dei contenuti, delle modalità di adozione e della procedura di controllo regionale).

## **Capo V (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28. (Organizzazione turistica regionale))**

- Articolo 25 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28. (Organizzazione turistica regionale)) aggiorna la norma con la previsione di un revisore unico dei conti, in luogo del collegio, come già previsto dalla legge regionale 28/1994 sugli enti strumentali regionali.
- Articolo 26 (Modifica all'articolo 21 della l.r. 28/2006) precisa che la nomina del direttore generale dell'Agenzia avviene a seguito di avviso pubblico.

- Articolo 27 (Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 28/2006) precisa l'elenco dei documenti soggetti a controllo.
- Articolo 28 (Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 28/2006) inserisce nella l.r. 28/2006 le disposizioni contabili per l'Agenzia rinviando, qualora la stessa sia individuata annualmente quale ente GAP, alle disposizioni contabili contenute nel d.lgs.118/2011, mentre qualora non sia individuata annualmente quale ente GAP, rinvia alla disciplina contenuta nel Titolo IV della l.r. 28/1994.

### **Capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura))**

- Articolo 29 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39. (Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura)) aggiorna la norma con la previsione di n revisore unico dei conti, in luogo del collegio, come già previsto dalla legge regionale 28/1994 sugli enti strumentali regionali.
- Articolo 30 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 39/2006) aggiorna la denominazione dei documenti contabili dell'Istituto.
- Articolo 31 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 39/2006) aggiorna la denominazione dei documenti contabili dell'Istituto.
- Articolo 32 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 39/2006) aggiorna la rubrica e il testo dell'articolo con riferimento al revisore unico dei conti.

### **Capo VII (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accREDITAMENTO (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))**

- Articolo 33 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accREDITAMENTO (ALFA) e adeguamento della normativa regionale)) elimina le qualificazioni per legge di Alfa quale ente del settore regionale allargato.
- Articolo 34 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 30/2016) inserisce nella l.r. 30/2016 le disposizioni contabili per ALFA rinviando, qualora la stessa sia individuata quale ente GAP, alle disposizioni contabili contenute nel d.lgs.118/2011, mentre qualora non sia individuata quale ente GAP, rinvia ai successivi articoli.
- Articolo 35 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 30/2016) aggiorna le disposizioni sul budget di Alfa.
- Articolo 36 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 30/2016) aggiorna le disposizioni sul bilancio di esercizio di Alfa
- Articolo 37 (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 30/2016) inserisce le disposizioni in merito al regolamento di contabilità e la relativa procedura di controllo regionale.
- Articolo 38 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2016) aggiorna di conseguenza il richiamo alle disposizioni in merito ai controlli inserendo anche al nuovo articolo 12 bis.

### **Capo VIII (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2018 n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli Studenti e l'orientamento (ALISEO) e Disposizioni di adeguamento))**

- Articolo 39 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2018 n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli Studenti e l'orientamento (ALISEO) e Disposizioni di adeguamento)) elimina le qualificazioni per legge di Aliseo quale ente del settore regionale allargato.
- Articolo 40 (Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 25/2018) inserisce nella l.r. 25/2018 le disposizioni contabili per Aliseo rinviando, qualora la stessa sia individuata quale ente GAP, alle disposizioni contabili contenute nel d.lgs.118/2011, mentre qualora non sia individuata quale ente GAP, rinvia ai successivi articoli.
- Articolo 41 (Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 25/2018) aggiorna le disposizioni sul budget di Aliseo.
- Articolo 42 (Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 25/2018) aggiorna le disposizioni sul bilancio di esercizio di Aliseo.
- Articolo 43 (Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 25/2018) inserisce le disposizioni in merito al regolamento di contabilità e la relativa procedura di controllo regionale.

- Articolo 44 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 25/2018) aggiorna di conseguenza il richiamo alle disposizioni in merito ai controlli inserendo anche al nuovo articolo 9 bis.

### **Capo IX (Norme transitorie e finali)**

- Articolo 45 (Disposizioni transitorie e finali) stabilisce che l'articolo 8, recante modifiche all'articolo 15 della l.r.28/94 in ordine ai valori di bilancio per la determinazione dei compensi dei revisori degli enti strumentali, trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge.
- Articolo 46 (Abrogazione di norme) abroga i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 13 della l.r.10/2008 in ordine ai controlli contabili i cui contenuti sono ora trasposti nella l.r.28/94 e nelle leggi di settore degli enti regionali.
- Articolo 47 (Norma di invarianza finanziaria) reca la norma di invarianza finanziaria.

## DDL R Disposizioni di adeguamento in materia di contabilità e di controllo della normativa sugli enti regionali

### **Capo I (Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))**

- Articolo 1 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))
- Articolo 2 (Modifica all'articolo 2 della l.r.28/1994)
- Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r.28/1994)
- Articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della l.r. 28/1994)
- Articolo 5 (Modifica dell'articolo 11 della l.r. 28/1994)
- Articolo 6 (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 28/1994)
- Articolo 7 (Modifiche dell'articolo 13 della l.r.28/1994)
- Articolo 8 (Modifiche dell'articolo 15 della l.r.28/1994)
- Articolo 9 (Modifica alla rubrica del Titolo IV della l.r. 28/1994)
- Articolo 10 (Inserimento degli articoli 15 bis e 15 ter nella l.r. 28/1994)
- Articolo 11 (Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 28/1994)
- Articolo 12 (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 28/1994)
- Articolo 13 (Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 28/1994)
- Articolo 14 (Modifica all'articolo 26 della l.r. 28/1994)
- Articolo 15 (Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/1994)
- Articolo 16 (Abrogazione di norme della l.r. 28/1994)

### **Capo II (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))**

- Articolo 17 (Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))
- Articolo 18 (Inserimento degli articoli 30 bis, 30 ter, 30 quater e 30 quinquies nella l.r. 12/1995)

### **Capo III (Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))**

- Articolo 19 (Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))
- Articolo 20 (Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 9/1998)
- Articolo 21 (Abrogazione di norme della l.r. 9/1998)

### **Capo IV (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20. (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))**

- Articolo 22 (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20. (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))
- Articolo 23 (Modifiche all'articolo 23 della l.r. 20/2006)
- Articolo 24 (Inserimento degli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater e 23 quinquies nella l.r. 20/2006)

### **Capo V (Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28. (Organizzazione turistica regionale))**

- Articolo 25 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28. (Organizzazione turistica regionale))
- Articolo 26 (Modifica all'articolo 21 della l.r. 28/2006)
- Articolo 27 (Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 28/2006)
- Articolo 28 (Inserimento degli articoli 24 bis, 24 ter, 24 quater e 24 quinquies nella l.r. 28/2006)

#### **Capo VI (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39 (Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura))**

- Articolo 29 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39. (Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura))
- Articolo 30 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 39/2006)
- Articolo 31 (Modifica all'articolo 5 della l.r. 39/2006)
- Articolo 32 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 39/2006)

#### **Capo VII (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))**

- Articolo 33 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))
- Articolo 34 (Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 30/2016)
- Articolo 35 (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 30/2016)
- Articolo 36 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 30/2016)
- Articolo 37 (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 30/2016)
- Articolo 38 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2016)

#### **Capo VIII (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2018 n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli Studenti e l'orientamento (ALISEO) e Disposizioni di adeguamento))**

- Articolo 39 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2018 n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli Studenti e l'orientamento (ALISEO) e Disposizioni di adeguamento))
- Articolo 40 (Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 25/2018)
- Articolo 41 (Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 25/2018)
- Articolo 42 (Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 25/2018)
- Articolo 43 (Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 25/2018)
- Articolo 44 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 25/2018)

#### **Capo IX (Norme transitorie e finali)**

- Articolo 45 (Disposizioni transitorie e finali)
- Articolo 46 (Abrogazione di norme)
- Articolo 47 (Norma di invarianza finanziaria)

## Capo I

(Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))

### Articolo 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione))

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le lettere da a) a f) sono sostituite dalle seguenti:

- a) Agenzia Regionale per la Promozione Turistica In Liguria;
- b) Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Genova;
- c) Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona;
- d) Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Imperia;
- e) Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia della Provincia di La Spezia;
- f) Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense;
- g) Istituto Regionale per la Floricoltura.”.

### Articolo 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r.28/1994)

1. All'articolo 2 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) nella rubrica dopo la parola “regionale” sono aggiunte le seguenti: “Assemblea legislativa della Liguria”;
  - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli indirizzi politico-amministrativi per ciascun ente strumentale sono definiti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) e nella Nota di Aggiornamento al DEFER (NADEFER) approvati con deliberazione del Consiglio Regionale Assemblea legislativa della Liguria su proposta della Giunta regionale.”;
  - c) al comma 2 dopo la parola “Regionale” sono aggiunte le seguenti: “Assemblea legislativa della Liguria” e dopo la parola “Giunta” è aggiunta la parola “regionale”;
  - d) al comma 3 dopo le parole “la Giunta” è aggiunta la parola “regionale”, dopo le parole “Consiglio regionale” sono aggiunte le parole “Assemblea legislativa della Liguria” e le parole “ed integrazione” sono sostituite dalle parole “o integrazioni delle deliberazioni di cui al comma 2,”.

### Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r.28/1994)

1. L'articolo 5 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 5. (Controllo sugli atti degli enti strumentali)

1. La Giunta regionale effettua la verifica sui documenti contabili e di programmazione di cui all'articolo 15 ter secondo le disposizioni del Titolo IV della presente legge.

2. La Giunta regionale procede alla verifica della conformità alle leggi statali e regionali, nonché agli indirizzi e criteri dettati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, dei seguenti atti:

a) dotazioni organiche e disposizioni generali in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, qualora non se ne preveda l'approvazione con legge;

b) regolamenti previsti per legge.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni alla Giunta regionale la quale li può annullare entro 60 giorni dal ricevimento; trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. I termini sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'Ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. Le procedure previste nelle disposizioni richiamate al comma 1 si applicano, altresì, ai piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili del Consorzio di bonifica ed irrigazione del Canale Lunense.”.

#### Articolo 4

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 28/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) può provvedere ad ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non sottoposti a controllo, ovvero a seguito di anomalie riscontrate dalle strutture regionali o evidenziate dai revisori dei conti. A tal fine gli enti strumentali sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e documenti necessari per lo svolgimento della funzione.”.

b) nella lettera b) la parola “richiede” è sostituita dalle seguenti: “può richiedere”.

#### Articolo 5

(Modifica dell'articolo 11 della l.r. 28/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”.

#### Articolo 6

(Modifica dell'articolo 12 della l.r. 28/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola “Giunta” è inserita la parola “regionale”.

#### Articolo 7

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r.28/1994)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r.28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio di esercizio;"
  - b) la lettera c) è soppressa.

Articolo 8

(Modifiche dell'articolo 15 della l.r.28/1994)

1. All'articolo 15 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1 le parole "delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell'ente." sono sostituite dalle seguenti: "del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.";
  - b) al comma 2 le parole "ammontare delle entrate previste dal bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato".

Articolo 9

(Modifica alla rubrica del Titolo IV della l.r. 28/1994)

1. La rubrica del Titolo IV della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituita: "Sistema di contabilità e documenti contabili e di programmazione".

Articolo 10

(Inserimento degli articoli 15 bis e 15 ter nella l.r. 28/1994)

1. Nel Titolo IV della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:

"Art. 15 bis

(Disposizioni in materia contabile applicabili agli enti strumentali)

1. Gli enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adeguano il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 6 e 7, all'articolo 17, commi 2, 6 e 7 e all'articolo 19, commi 2 e 3.
2. Gli enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, non rientranti nel G.A.P. applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 ter a 19 del presente Titolo.

Art.15 ter

(Sistema e documenti contabili e di programmazione)

1. Gli enti strumentali adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Sono documenti di programmazione degli enti strumentali:

- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida contenute nei documenti di programmazione regionale;
  - b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011;
  - c) le eventuali variazioni al budget economico;
  - d) il piano degli indicatori di bilancio qualora l'ente appartenga al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Il bilancio di esercizio di cui all'art. 17 della presente legge conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali.”.

#### Articolo 11

(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 28/1994)

1. L'articolo 16 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 16

(Budget economico)

1. Gli enti strumentali approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.
2. Il budget è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
3. Gli enti strumentali della Regione sono soggetti al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.
4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
5. Al budget economico triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del DEFR e NADEFr regionale e con gli stanziamenti di budget.
6. La Giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.
7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.”.

#### Articolo 12

(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 28/1994)

1. L'articolo 17 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 17

(Bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato entro dieci giorni alla Giunta regionale per ai fini del controllo di cui all'articolo 5.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.
4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011.
- 5 La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.”.

#### Articolo 13

(Sostituzione dell'articolo 19 della l.r. 28/1994)

1. L'articolo 19 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

#### “Art. 19

(Regolamento di contabilità)

1. Ogni ente strumentale adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal Codice Civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione ai fini del controllo di cui all'articolo 5. La Giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.”.

#### Articolo 14

(Modifica all'articolo 26 della l.r. 28/1994)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:  
"1. Per quanto non previsto nella presente legge si osserva la normativa statale e regionale vigente in materia di bilancio e contabilità."

#### Articolo 15

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/1994)

1. All'articolo 27 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2, dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", a seguito di avviso pubblico,";
  - b) al comma 3 le parole "e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età" sono soppresse.

#### Articolo 16

(Abrogazione di norme della l.r. 28/1994)

1. Gli articoli 3, 6, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 23 e 24 della l.r. 28/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

#### Capo II

(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

#### Articolo 17

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) budget economico annuale e triennale e bilancio di esercizio di cui agli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies."
2. Il comma 4bis è sostituito dal seguente:  
"4bis. La Giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 2 lettera b) con le modalità di cui agli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies."
3. Il comma 4 ter è soppresso.

#### Articolo 18

(Inserimento degli articoli 30 bis, 30 ter, 30 quater e 30 quinquies nella l.r. 12/1995)

1. Dopo l'articolo 30 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art 30 bis

(Disposizioni in materia contabile applicabili)

1. Gli Enti di gestione adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Qualora l'Ente di gestione rientri nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 ter, commi 2, 6 e 7, all'articolo 30 quater, commi 2, 6 e 7 e all'articolo 30 quinquies, commi 2 e 3.

3. Qualora l'Ente di gestione non rientri nel G.A.P. applica le disposizioni di cui agli articoli 30, 30 ter, 30 quater e 30 quinquies della presente legge.

Art. 30 ter  
(Budget economico)

1. Gli Enti di gestione approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

2. Il budget è inviato alla Regione, entro 10 giorni dall'approvazione, ai fini del controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.

3. Gli Enti di gestione sono soggetti al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

5. Al budget economico triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del DEFR e NADEFR regionale e con gli stanziamenti di budget. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011;

6. La Giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 30 quater  
(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla Giunta regionale ai fini del controllo di legittimità da parte della Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

5. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

#### Art. 30 quinquies

##### (Regolamento di contabilità)

1. Gli Enti di gestione adottano un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal Codice Civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La Giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. -La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.”.

### Capo III

(Modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

#### Articolo 19

(Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))

1. All'articolo 12 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1:
    - 1) la lettera a) è così sostituita: “a) il budget economico annuale e triennale”;
    - 2) le lettere b) e c) sono soppresse;
    - 3) la lettera d) è così sostituita: “d) il bilancio d'esercizio”;
    - 4) alla lettera f) le parole “piante organiche di avvio” sono sostituite con “dotazioni organiche”;
  - b) al comma 2 le parole “a), b), c) e d)” sono sostituite con “a) e d)” e dopo le parole “di spesa” sono aggiunte le seguenti: “secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 bis”;
  - c) al comma 3 dopo le parole “comma 1” sono inserite le seguenti “, lettere e) e f),”;
  - d) al comma 4 le parole “a), b),” e le parole “, gli atti di cui alla lettera c) entro trenta giorni dal ricevimento, gli atti di cui alla lettera d) entro novanta giorni dal ricevimento” sono soppresse.

#### Articolo 20

(Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 9/1998)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

“Art. 15 bis

(Disposizioni in materia contabile applicabili alle Aziende)

1. Le Aziende adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Qualora le Aziende rientrino nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adeguano il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel del d.lgs. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 6 e 7, all'articolo 17, commi 2, 6 e 7 e all'articolo 19, commi 2 e 3 della l.r. 28/1994.
3. Qualora le Aziende non rientrino nel G.A.P. applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della l.r. 28/1994.

Articolo 21

(Abrogazione di norme della l.r.9/1998)

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della l.r. 9/1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Capo IV

(Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20. (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

Articolo 22

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20. (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale))

1. All'articolo 17 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) il comma 1 è così sostituito:

“1. Presso l'ARPAL è previsto un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”;
  - b) il comma 7 è così sostituito:

“7. In particolare, il revisore:
    - a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia;
    - b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio d'esercizio;
    - c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo - contabile degli atti, sulla regolarità dell'amministrazione ed in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.”;

c) al comma 8 la parola "d)" è sostituita dalla seguente: "c)".

#### Articolo 23

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 20/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la parola "Sono" è sostituita dalle seguenti: "Fatti salvi i controlli sugli atti di cui agli articoli 23 ter, 23 quater e 23 quinquies della presente legge, sono";
  - b) le lettere a) e b) sono soppresse.

#### Articolo 24

(Inserimento degli articoli 23 bis, 23 ter, 23 quater e 23 quinquies nella l.r. 20/2006)

1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

##### "Art.23 bis

(Disposizioni in materia contabile applicabili all'Agenzia)

1. L'Agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Qualora l'Agenzia rientri nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 ter, commi 2, 6 e 7, all'articolo 23 quater, commi 2, 6 e 7 e all'articolo 23 quinquies, commi 2 e 3.
3. Qualora l'Agenzia non rientri nel G.A.P. applica le disposizioni di cui agli articoli 23 ter, 23 quater e 23 quinquies della presente legge.

##### Art.23 ter

(Budget economico)

1. L'Agenzia approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.
2. Il budget è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dei commi 6 e 7.
3. L'Agenzia è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.
4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
5. Al budget economico triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del DEFR e NADEFR regionale e con gli stanziamenti di budget. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011.

6. La Giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 23 quater  
(Bilancio d'esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla Giunta regionale, per l'approvazione ai sensi dei commi 6 e 7, entro dieci giorni dall'approvazione.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

5. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 23 quinquies  
(Regolamento di contabilità)

1. L'Agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal Codice Civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La Giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.”.

Capo V  
(Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28.  
(Organizzazione turistica regionale)

#### Articolo 25

(Modifica all'articolo 19 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28. (Organizzazione turistica regionale))

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:  
"c) il Revisore dei conti."

#### Articolo 26

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 28/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", a seguito di avviso pubblico,".

#### Articolo 27

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 28/2006)

1. L'articolo 24 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Atti soggetti a controllo)

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti:

a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione regionale;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello (Classification Of Function Of Government), di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;

c) il piano degli indicatori di bilancio qualora l'ente appartenga al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d) il bilancio d'esercizio;

e) la dotazione organica e successive variazioni;

f) i regolamenti;

g) i contratti collettivi decentrati.

2. La Giunta regionale effettua il controllo sugli atti di cui al comma 1 lettere a), b), c) e d) secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'articolo 24 bis.

3. Gli atti di cui al comma 1 lettere e), f) e g) a pena di decadenza, sono inviati entro dieci giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può annullare gli atti entro quaranta giorni dal loro ricevimento. Decorso tale termine gli atti si intendono approvati. La Giunta può comunque formulare, se ritenuto necessario, specifiche raccomandazioni.

4. Il termine di cui al comma 3 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza dell'atto, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

5. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi dell'ente. A tale fine, il Presidente della Giunta regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.”.

#### Articolo 28

(Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 28/2006)

1. Dopo l'articolo 24 della l.r. 28/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

##### “Art.24 bis

(Disposizioni in materia contabile applicabili all'Agenzia)

1. L'Agenzia adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Qualora l'Agenzia rientri nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo n. 118/2011, individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 6 e 7, all'articolo 17, commi 2, 6 e 7 e all'articolo 19, commi 2 e 3 della l.r. 28/1994.
3. Qualora l'Agenzia non rientri nel G.A.P. applica le disposizioni di cui al Titolo IV della l.r. 28/1994.

#### Capo VI

(Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39  
(Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura))

#### Articolo 29

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 39.  
(Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura))

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 39/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:  
“d) il Revisore dei conti.”.

#### Articolo 30

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 39/2006)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 39/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:  
“b) deliberare il budget economico annuale e triennale;  
c) deliberare il bilancio d'esercizio;  
d) deliberare la dotazione organica;”.

#### Articolo 31

(Modifica all'articolo 5 della l.r. 39/2006)

1. Al comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 39/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera c) le parole "bilancio annuale e pluriennale di previsione" sono sostituite dalle seguenti: "budget economico annuale e triennale";
  - b) alla lettera d) le parole "rendiconto generale" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio d'esercizio";
  - c) alla lettera e) la parola "pianta" è sostituita da "dotazione".

#### Articolo 32

(Modifica all'articolo 8 della l.r. 39/2006)

1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 39/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è così sostituita:  
" (Revisore dei conti)".
2. Al comma 1 le parole "Collegio dei Revisori" sono sostituite dalla seguente: "Revisore".

#### Capo VII

(Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))

#### Articolo 33

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale))

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni ed integrazioni le parole "quale ente del settore regionale allargato," sono sostituite da "ente".

#### Articolo 34

(Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 30/2016)

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

##### "Art. 10 bis

(Disposizioni in materia contabile applicabili all'Agenzia)

1. Qualora l'Agenzia rientri nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011 Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1 bis, 4 e 5, all'articolo 12, commi 2, 5 e 6 e all'articolo 12 bis, commi 2 e 3.
2. Qualora l'Agenzia non rientri nel G.A.P. applica le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis della presente legge."

### Articolo 35

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 30/2016)

1. Nella rubrica dell'articolo 11 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni ed integrazioni la parola "triennale" è soppressa.
2. Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Alfa applica la contabilità economico patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.  
1 bis. Il budget, predisposto dal Direttore generale, è inviato alla Regione entro 10 giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale."
3. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011."

### Articolo 36

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 30/2016)

4. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni ed integrazioni le parole ", redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni," sono soppresse.
5. Al comma 3, dopo le parole "e dalla" sono inserite le seguenti: "relazione sulla gestione comprensiva di".
6. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011."
7. Al comma 4 dopo le parole "codice civile" sono inserite le seguenti: ", nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale".

### Articolo 37

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 30/2016)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12 bis

(Regolamento di contabilità)

- 1.L'Agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal Codice Civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.
- 2.Il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La Giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta."

#### Articolo 38

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 30/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole "11 e 12" sono sostituite dalle seguenti "11, 12 e 12 bis".

#### Capo VIII

(Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2018 n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli Studenti e l'orientamento (ALISEO) e Disposizioni di adeguamento))

#### Articolo 39

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2018 n. 25 (Istituzione dell'Agenzia ligure per gli Studenti e l'orientamento (ALISEO) e Disposizioni di adeguamento))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/2018 e successive modificazioni ed integrazioni le parole "quale ente del settore regionale allargato, dotata" sono sostituite da "ente dotato".

#### Articolo 40

(Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 25/2018)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 25/2018 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

##### "Art. 7 bis

(Disposizioni in materia contabile applicabili all'Agenzia)

1. Qualora l'Agenzia rientri nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 bis, 4 e 5, all'articolo 9, commi 2, 5 e 6 e all'articolo 9 bis, commi 2 e 3.
2. Qualora l'Agenzia non rientri nel G.A.P. applica le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 9 bis della presente legge."

#### Articolo 41

(Modifiche dell'articolo 8 della l.r. 25/2018)

1. Nella rubrica dell'articolo 8 della l.r. 25/2018 e successive modificazioni ed integrazioni la parola "triennale" è soppressa.
2. Il comma 1 è sostituito dai seguenti:  
"1. Aliseo applica la contabilità economico patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.  
1 bis. Il budget, predisposto dal Direttore generale, è inviato alla Regione entro 10 giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale."
3. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
"3bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011."

#### Articolo 42

(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 25/2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2018 e successive modificazioni ed integrazioni le parole “, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni,” sono soppresse.
2. Al comma 3, dopo le parole “e dalla” sono inserite le seguenti: “relazione sulla gestione comprensiva di”.
3. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:  
“3bis. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011.”.
4. Al comma 4 dopo le parole “codice civile” sono inserite le seguenti: “, nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.

#### Articolo 43

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 25/2018)

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 25/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

(Regolamento di contabilità)

1. L'Agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal Codice Civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'approvazione. La Giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.”.

#### Articolo 44

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 25/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 25/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “8 e 9” sono sostituite dalle seguenti “8, 9 e 9 bis”.

#### Capo IX

(Norme transitorie e finali)

#### Articolo 45

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La modifica di cui all'articolo 8 trova applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di Revisore dei conti successivo all'entrata in vigore della presente legge.

#### Articolo 46

(Abrogazione di norme)

1. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 2008, n.10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive integrazioni e modificazioni sono abrogati.

Articolo 47  
(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.